



SCHEDA DI LETTURA n. 133

IL PARTENARIATO TRANS-ATLANTICO PER GLI SCAMBI E GLI INVESTIMENTI (TTIP) (*aggiornamento*)

La presente nota costituisce il seguito del precedente lavoro dell'Ufficio dei rapporti dell'Unione europea del Senato della Repubblica dal titolo "[Il partenariato trans-atlantico per gli scambi e gli investimenti \(TTIP\)](#)" (n. 129 della XVII Legislatura), al quale si rinvia per un inquadramento in termini generali del negoziato.

I) [TRANSATLANTIC TRADE INVESTMENT PARTNERSHIP](#) (TTIP)

Il TTIP è stato definito come "un tentativo ambizioso, da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti, di realizzare un trattato globale di commercio ed investimento"¹. Un rapporto della [House of Lords](#) sottolinea come l'iniziativa abbia anche una dimensione strategica e geopolitica, costituendo l'opportunità di stabilire un precedente di alto livello per i futuri accordi commerciali e sugli investimenti, nonché di rivitalizzare le relazioni transatlantiche.

La Commissione europea prevede che dal trattato possano derivare significativi benefici economici all'intera Unione europea. Tali previsioni sono basate su uno [studio del Centro di ricerca sulla politica economica](#), il quale ha previsto che un accordo TTIP ambizioso aumenterebbe - su base permanente - le dimensioni dell'economia unionale di circa 120 miliardi di euro (pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo) e di quella statunitense di circa 95 miliardi (0,4 per cento del PIL). La Commissione europea ritiene probabile che esso sottovaluti, piuttosto che sopravvalutare, i vantaggi di un accordo potenziale².

L'Italia, secondo uno studio commissionato a Prometeia SpA³, sarebbe tra i Paesi UE maggiori beneficiari, in termini industriali, dal buon esito dei negoziati. In caso di accordo commerciale non limitato alla sola liberalizzazione tariffaria ma esteso anche a una significativa riduzione delle barriere non tariffarie e a un'ampia convergenza regolamentare, l'impatto sulla futura crescita italiana potrebbe sfiorare il mezzo punto percentuale. Dopo tre anni di applicazione dell'accordo è

¹ House of Commons. Business, [Innovation and skills Committee, Transatlantic trade and investment partnership](#), Marzo 2015, pag. 5. Analoga definizione è contenuta nel [sito del Governo statunitense](#), nella sezione dedicata agli accordi di libero scambio.

² Centre for economic research, [Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment](#), 2013 e European Commission, [Transatlantic trade and investment partnership: the economic analysis explained](#), European Commission, 2013. In senso critico si è espressa la House of Commons nel proprio rapporto [Transatlantic trade and investment partnership](#) (marzo 2015). Vi si esprime l'opinione che "data la mancanza di dettagli relativi all'ampiezza e alla profondità di ogni accordo commerciale", i relativi dati siano altamente speculativi (p. 7). In maniera più incisiva, la House of Lords ([The Transatlantic Trade and Investment Partnership](#), 2014, par. 226, Raccomandazioni), ha avvertito che "previsioni sul PIL che iniziano con lo zero e benefici per le famiglie che non si materializzerebbero in pieno prima del 2027 non entusiasmeranno l'opinione pubblica". Aggiunge che "il tradizionale ostacolo politico degli accordi commerciali è che i benefici potenziali sono diffusi mentre i costi concentrati, ed è improbabile che il TTIP costituisca un'eccezione". Ne deriva la necessità, a giudizio della House of Lords, che i proponenti dimostrino l'esistenza di "benefici potenziali tangibili per gruppi identificabili".

³ Il testo del rapporto "[Stima degli impatti sull'economia italiana derivanti dall'accordo di libero scambio USA-UE](#)" è disponibile sul sito della Camera dei deputati, tra i documenti depositati nel corso dell'indagine conoscitiva "sull'Accordo di partenariato transatlantico (TTIP)", condotta dalla IX Commissione permanente (Agricoltura).

ipotizzata una crescita del PIL di 5,6 miliardi di euro, con un aumento stimato di posti di lavoro di circa 30.000 unità.

II) ITER NEGOZIALE

Dal luglio 2013 si sono susseguiti otto *round* negoziali, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Bruxelles dal 2 al 6 febbraio. In quell'occasione è stato rilanciato il dialogo su un'ampia gamma di materie, escluse peraltro l'ISDS e le altre questioni più delicate dell'accordo. La Commissione europea intende, infatti, definire prioritariamente i capitoli meno controversi per poi affrontare quelli più complessi ed impegnativi.

Il Consiglio europeo di dicembre 2014, nell'ottica della promozione degli investimenti in Europa, ha fatto riferimento al TTIP nelle proprie [Conclusioni](#), chiedendo "l'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale multilaterale nonché la conclusione di accordi commerciali bilaterali con *partner* chiave. L'UE e gli Stati Uniti dovrebbero fare tutto il possibile per concludere entro la fine del 2015 i negoziati relativi a un partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) ambizioso, globale e reciprocamente vantaggioso".

La chiusura del negoziato entro la fine dell'anno permetterebbe di evitare il prosieguo dei lavori quando la campagna elettorale USA sarà entrata nel vivo. Una scadenza così ravvicinata potrebbe impattare negativamente sulla qualità dell'intesa, tanto più che la parte più controversa del negoziato avrebbe luogo nell'arco di pochi mesi, con tempistiche ravvicinate poco congeniali ai processi di formazione del consenso nell'UE a 28.

Il nono *round* negoziale dovrebbe avere luogo a Washington tra il 20 ed il 24 aprile⁴. Il negoziato potrebbe avere un'accelerazione nella seconda metà dell'anno, quando si ritiene saranno conclusi i negoziati del [Trans-Pacific Partnership](#)⁵ (TPP).

III) DIBATTITO IN CORSO⁶

Le valutazioni ottimistiche relative all'impatto del TTIP sull'Europa non sono universalmente condivise. Vari gruppi di opinione hanno posto in discussione i benefici previsti dall'accordo ed hanno organizzato campagne specifiche per osteggiarne la conclusione. Si segnalano in Italia la campagna "[Stop TTIP-Italia](#)⁷" e, a livello internazionale, l'azione dei verdi europei (si veda il sito [TTIP - Beware what lies beneath](#)).

Proprio al fine di fronteggiare questi segnali della società civile, la Commissione europea ha pubblicato, all'inizio del 2015, l'opuscolo "[The top ten myths about TTIP](#)", che si propone di ristabilire - nelle parole del commissario Malmström - "quale sia effettivamente la realtà" del TTIP.

Gli aspetti dell'accordo che maggiormente sono stati oggetto di critica sono i seguenti:

⁴ La notizia è riportata all'interno di un [rapporto del Ministero per il lavoro, l'impresa e l'occupazione irlandese](#).

⁵ Il Partenariato trans-pacifico è un progetto di accordo di libero scambio attualmente in fase di negoziazione tra gli Stati Uniti e otto altri Stati dell'Asia e del Pacifico (Australia, Brunei Darussalam, Cile, Malesia, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam). Per maggiori informazioni, si rinvia al [sito del Governo statunitense](#). Si sottolinea che fonti negoziali hanno espresso preoccupazione per il rischio di marginalizzazione del continente europeo, nei flussi di commercio internazionale, qualora i negoziati relativi al TPP vengano finalizzati prima di quelli con l'Europa. Di certo quest'ultima circostanza metterebbe gli Stati Uniti in una posizione negoziale di maggior forza, posto che la conclusione di quell'accordo assicurerebbe potenziali sbocchi commerciali che renderebbero assai meno indispensabile il TTIP.

⁶ Gli elementi contenuti nel paragrafo III) sono emersi, tra l'altro, anche nel corso di una riunione di coordinamento sul negoziato multilaterale OMC, tenutasi il 31 marzo 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico. Oltre ad amministrazioni pubbliche e pubblici funzionari, hanno partecipato all'incontro rappresentanti della società civile e di associazioni di categoria. Il vice ministro Carlo Calenda ha fatto il punto anche sui progressi delle negoziazioni del [Transatlantic Trade Investment Partnership](#) (TTIP) con gli Stati Uniti.

⁷ Si segnala che il 18 aprile 2015 "Stop TTIP Italia" ha convocato una [giornata di mobilitazione](#) contro il trattato transatlantico.

- 1) mancata trasparenza del mandato negoziale e delle negoziazioni⁸. In risposta alle numerose istanze di maggiore trasparenza, nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo, nel corso del semestre di Presidenza italiana, ha decretato [la declassificazione](#) delle direttive di negoziato relative al TTIP le quali, in omaggio al principio generale della segretezza del mandato negoziale, erano contenute in un documento classificato. Proseguendo in questo sforzo di trasparenza, ad [inizio 2015](#) la Commissione europea ha pubblicato ulteriori testi relativi al TTIP ed ha assunto l'impegno di rendere nota una sintesi di ogni successivo *round* negoziale.

Una serie di consultazioni hanno, inoltre, cercato di coinvolgere l'opinione pubblica nel processo decisionale. Il 27 marzo 2014 è stata indetta una consultazione sulla protezione degli investitori e sulla composizione delle controversie investitore-Stato (ISDS). In particolare, è stato chiesto il parere del pubblico su un'eventuale strategia per proteggere gli investimenti e comporre le controversie legate agli investimenti che sorgessero tra investitori privati e Governi. Ulteriori consultazioni sono state preannunciate per il 2015;

- 2) meccanismo di composizione delle controversie tra investitore e Stato. La **clausola ISDS** consente ad investitori stranieri di adire un arbitro internazionale, invece che il sistema giurisdizionale interno, per ricevere compensazione monetaria, o altra forma di risarcimento, qualora un Governo, che sia parte contraente di un trattato commerciale, abbia violato le norme del trattato medesimo. La *ratio* della norma è quella di assicurare maggiore imparzialità nel decidere sulla controversia in essere. Il dépliant "[The Top 10 myths about TTIP](#)" specifica che gli arbitri internazionali avrebbero il mero potere di obbligare lo Stato ad una compensazione, non potrebbero costringerlo a cambiare le proprie politiche.

La clausola - ha ricostruito la [Commissione europea](#) - è prevista in più di 1.400 trattati di investimento conclusi dagli Stati membri dell'UE tuttora in vigore. Molti di questi testi risalgono agli anni '60, '70 e '80.

Nel rapporto [Factsheet on Investor-State Dispute Settlement](#) la Commissione argomenta l'utilità della clausola affermando che il fatto che un paese sia sviluppato e dotato di un sistema giurisdizionale strutturato non garantisce sempre adeguata protezione. Cita - senza specificarli - "diversi casi" in cui "un paese sviluppato ha espropriato un investitore straniero, non pagato compensazioni ed impedito l'accesso ai tribunali locali". In questi casi, senza una clausola ISDS gli investitori sarebbero privi di un foro a cui richiedere un risarcimento. Elenca inoltre circostanze (ad esempio il timore di subire un trattamento discriminatorio) che potrebbero far preferire all'investitore medesimo di rivolgersi ad un arbitro internazionale.

La [House of Lords](#) è dell'opinione che la clausola ISDS, in quanto tale, costituisca solo un meccanismo di rafforzamento ("enforcement mechanism"): ciò che conta è la protezione effettivamente accordata agli investitori. In quest'ottica viene rivolta alla Commissione europea ed al Governo del Regno Unito la raccomandazione di trovare il migliore equilibrio tra i diritti degli investitori e degli Stati, ad esempio definendo con maggiore precisione i motivi di possibile ricorso all'arbitrato internazionale e permettendo interpretazioni vincolanti. Al fine di evitare abusi, la Commissione ha specificato la propria intenzione di perseguire l'esclusività del giudizio, escludendo che l'investitore possa presentare al tempo

⁸ La vicenda dell'Accordo commerciale anti-contraffazione (ACTA) è esemplare dell'ampiezza del dibattito sulla necessità di maggiore trasparenza nelle negoziazioni dei trattati commerciali. L'ACTA era stato negoziato dall'UE ed i suoi Stati membri con gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, il Giappone, il Messico, il Marocco, la Nuova Zelanda, Singapore, la Corea del sud e la Svizzera al fine di incrementare l'attuazione, al livello internazionale, della legislazione anticontraffazione. La mancata approvazione del PE ([risoluzione P7_TA\(2012\)_0287](#)) ebbe come conseguenza l'impossibilità di applicare il trattato in tutta l'Unione (per maggiori dettagli si veda il comunicato stampa del [Parlamento europeo](#)). Tra le motivazioni addotte dal Parlamento europeo, nel 2012, per la mancata approvazione dell'Accordo, vi fu proprio la scarsa trasparenza dei negoziati condotti dalla Commissione europea. Si legge nel parere della Commissione sulle libertà civili, la giustizia e gli affari interni ([documento A7-0204/2012](#)) che "gli alti livelli di trasparenza e buon governo che l'Unione cerca di realizzare non sono stati soddisfatti con riferimento all'ACTA" (par. 28).

stesso due contestazioni a livello nazionale ed internazionale, e che possano essere costituite compagnie fittizie per poter sfruttare le clausole ISDS⁹.

L'orientamento prevalente sembrerebbe essere quello di un meccanismo di alternanza di giurisdizione (con possibilità, per gli investitori, di scegliere tra giurisdizione locale o arbitrato internazionale) basato sull'irreversibilità della scelta medesima, una volta effettuata.

Rimane il fatto che - come si è espresso il commissario Malmström a seguito della citata consultazione sul TTIP - esiste "un notevole scetticismo nei confronti dello strumento ISDS";

- 3) tutela del settore pubblico: sono state espresse preoccupazioni sulla possibilità che investitori stranieri possano sfruttare il funzionamento della clausola ISDS per chiedere consistenti risarcimenti ai Governi ogni qual volta essi modifichino le proprie politiche sull'accesso ai pubblici servizi. Si teme il determinarsi di una sorta di "stasi legislativa", in cui i Governi non oserebbero modificare la legislazione per timore di incorrere in responsabilità ai sensi della clausola ISDS¹⁰.

Nel dépliant "[Top 10 myths about TTIP](#)" la Commissione europea specifica con forza che tutti gli accordi commerciali UE salvaguardano la libertà dei Governi di gestire i servizi pubblici come ritengono più opportuno. Si ribadisce che nulla, nella struttura del TTIP, impedirebbe ai Governi di ricondurre nell'alveo pubblico un servizio precedentemente gestito privatamente e che il mancato rinnovo di un contratto di appalto per la gestione di un servizio pubblico non costituirebbe motivo di compensazione ai privati (p. 8). I medesimi concetti sono stati ribaditi ufficialmente il 20 marzo 2015 nella [dichiarazione congiunta UE-USA sui servizi pubblici](#);

- 4) tutela della denominazione di origine. In questo settore si registra una significativa differenza tra il sistema europeo (in cui una serie di beni, la cui produzione è legata ad una specifica località, sono tutelati proprio in relazione al luogo in cui vengono prodotti) e quello statunitense (in cui i nomi possono essere registrati come "marchi" ed immessi sul mercato indipendentemente da ogni altra considerazione). Questo tema è particolarmente caro al comparto agricolo italiano, danneggiato dal cosiddetto "Italian sounding".

Nel corso delle negoziazioni del TTIP la Commissione europea persegue la finalità di concordare una lista di indicazioni geografiche europee da sottoporre a tutela, in modo da impedire ad altri produttori di abusare delle relative denominazioni e di assicurare poi un'applicazione efficace di tali norme. Il 19 novembre 2014 il ministro delle politiche agricole e forestali Maurizio Martina ha confermato, nel corso di un'[audizione presso la 9ª Commissione permanente del Senato](#) della Repubblica, che "per l'UE non sarà possibile accettare un arretramento sulla regolamentazione delle indicazioni geografiche (...)". La [House of Lords](#) ritiene che la protezione per i nomi potenzialmente considerati generici (tra questi "parmigiano") sarà difficile da ottenere. Più agevole potrebbe, invece, essere la protezione dei nomi composti.

Nella "Relazione 2015 sugli ostacoli al commercio e agli investimenti" ([COM\(2015\) 127](#)) della Commissione europea vengono individuati i seguenti punti problematici dei negoziati con gli Stati Uniti: il settore degli appalti pubblici, le misure sanitarie e fitosanitarie ed i diritti di proprietà intellettuale, con particolare riferimento alle indicazioni geografiche (IG) dell'UE sui prodotti alimentari e sulle bevande.

⁹ European Commission, [Factsheet on Investor-State Dispute Settlement](#), p. 4 (par. 8). In House of Commons. Business, [Innovation and skills Committee, Transatlantic trade and investment partnership](#), marzo 2015, si riferisce dell'azione proposta dalla Philip Morris Inc contro il Governo australiano per la decisione, da parte di quest'ultimo, di introdurre il pacchetto di sigarette anonimo. L'azione è stata proposta sulla base di un accordo sugli investimenti concluso tra Australia ed Hong Kong. La multinazionale del tabacco ha aperto una propria sede ad Hong Kong appositamente per poter utilizzare le disposizioni dell'accordo (p. 11).

¹⁰ House of Commons. Business, [Innovation and skills Committee, Transatlantic trade and investment partnership](#), Marzo 2015. Oltre al sopra citato caso Philip Morris inc - Australia, il testo fa riferimento a varie dispute insorte tra Repubbliche del Sudamerica e aziende statunitensi in seguito alle misure che i Governi locali avevano adottato per fronteggiare crisi economiche.

IV PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA

1) La procedura di negoziazione dei Trattati internazionali secondo il Trattato di Lisbona

L'art. 47 del Trattato sull'Unione europea ha riconosciuto esplicitamente la [personalità giuridica dell'Unione europea](#). Non ne è dunque più dubbia la natura di soggetto di diritto internazionale, in grado di negoziare e concludere in prima persona, nel rispetto delle proprie competenze esterne, accordi e trattati, i quali "vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri" (art. 216, par. 2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La procedura generale per la negoziazione e conclusione è descritta nell'articolo 218 del TFUE e prevede che:

- 1) la Commissione europea o l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per le materie di propria competenza, presentino al Consiglio raccomandazioni per l'avvio dei negoziati (par. 3);
- 2) il Consiglio, con decisione, autorizzi l'avvio dei negoziati e designi un negoziatore o un capo della squadra di negoziato (par. 2 e 3). Di norma è la Commissione europea a condurre i negoziati, in collaborazione con gli Stati membri. Se l'accordo verte su un settore in cui l'UE possiede una competenza esclusiva, la negoziazione è a cura della Commissione e esperti nazionali sono associati strettamente ai lavori tramite "comitati speciali" (si veda il par. 4). Qualora invece l'accordo verta su un settore di competenza condivisa (cd. "[accordi misti](#)"), il negoziato viene condotto congiuntamente da Commissione ed esperti nazionali;
- 3) il Consiglio impartisca le direttive di negoziato. Fonti dottrinali sottolineano come "le linee guida dei negoziati (...) formalmente dovrebbero essere confidenziali (... e ...) hanno solitamente una portata generica"¹¹;
- 4) il negoziatore proponga la firma dell'accordo, solitamente autorizzata dal Consiglio con una propria decisione (par. 5). E' possibile che questi proponga altresì l'applicazione provvisoria del testo prima della sua entrata in vigore. Di norma è la Commissione ad apporre la propria firma all'accordo ed a presentare al Consiglio due proposte di atti, l'una relativa alla firma e l'altra alla conclusione dell'accordo medesimo;
- 5) il Consiglio, sempre su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione. Tale decisione equivale ad una ratifica.

Con il Trattato di Lisbona le competenze del Parlamento europeo nel processo di negoziazione dei trattati sono state significativamente ampliate: per espressa previsione del par. 10 dell'art 218, il PE "è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura". Se generalmente ne è prevista la mera consultazione, per un significativo numero di accordi internazionali è necessaria invece una sua formale approvazione, che completa a tutti gli effetti l'*iter* di approvazione. Tra questi rientrano i trattati di politica commerciale comune.

Il par. 11 dell'art. 218 specifica che Consiglio, Commissione, Parlamento europeo o Stati membri possono adire la Corte di giustizia al fine di verificare la compatibilità di un accordo con i trattati istitutivi dell'UE. Il controllo verte sulla validità formale e sostanziale. Qualora il parere della Corte sia negativo, "l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o dei trattati".

2) Accordi di politica commerciale comune

Agli accordi in materia di politica commerciale comune è dedicato l'art. 207 del TFUE, il quale per la negoziazione e la conclusione di trattati con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali rinvia all'art. 218, il cui contenuto è stato già illustrato nel paragrafo precedente. Si evidenzia l'ulteriore disposizione per cui la Commissione conduce i negoziati in consultazione con un "comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle

¹¹ Prof. Elisa Baroncini, [L'Unione europea e la procedura di conclusione degli accordi internazionali dopo il trattato di Lisbona](#), Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2013), Vol. 5, N° 1, p. 9 (par. 5).

direttive che il Consiglio può impartirle". Alla Commissione spetta l'ulteriore compito di riferire periodicamente al Comitato speciale, ma anche al Parlamento europeo, sui progressi dei negoziati.

Il par. 3, c. 2, specifica che "spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione".

Si ricorda che la politica commerciale comune è, ai sensi dell'art. 3, par. 1, let. e), del TFUE, una competenza esclusiva dell'Unione europea.

Il 17 marzo 2013 la Commissione europea, nella sua "Relazione 2015 sugli ostacoli al commercio e agli investimenti" ([COM\(2015\) 127](#)) ha sottolineato l'importanza del proprio ampio programma di negoziati multilaterali, plurilaterali e bilaterali "per creare nuove opportunità commerciali e di investimento".

Alla fine del 2013 l'Unione europea aveva concluso accordi economici o commerciali con circa [50 partner](#), mentre altre importanti negoziazioni sono in corso.

V) ALTRI ACCORDI COMMERCIALI ATTUALMENTE IN FASE DI NEGOZIAZIONE

1) [Comprehensive Trade and Economic Agreement \(CETA\)](#)

Per l'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Canada (CETA) la fase negoziale è stata conclusa il 26 settembre 2014 ad Ottawa. Sul [sito della Commissione europea](#) è stato pubblicato un riassunto dei risultati conseguiti nell'accordo finale. La Commissione europea si è espressa in termini estremamente positivi su tali risultati, considerandoli un "eccellente risultato di valore economico significativo per le compagnie europee, i consumatori e le famiglie"¹².

L'obiettivo perseguito è stato quello di incrementare il commercio bilaterale e i flussi di investimento e contribuire alla crescita in tempi di incertezza economica.

Per raggiungere tali risultati sono state inserite nel trattato disposizioni che prevedono, in estrema sintesi, l'eliminazione dei dazi doganali per l'importazione di beni che originano nell'UE e in Canada; la proibizione delle restrizioni alle esportazioni, anche con riferimento all'energia ed alle materie prime, di cui il Canada è produttore e da cui l'UE dipende. L'accordo disciplina altresì le barriere tecniche al commercio, le norme sanitarie e fitosanitarie, l'agevolazione degli scambi, i servizi e gli investimenti; gli appalti pubblici (per i quali il Canada ha concesso all'Unione europea un'apertura estremamente ampia, maggiore di quella concessa a qualsiasi altro *partner* straniero), i diritti di proprietà intellettuale, le norme in materia di origine, il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Un risultato significativo è stato conseguito in tema di indicazioni geografiche, con il Canada che ha accettato di garantire la tutela di tutti i tipi di prodotti alimentari indicati dall'UE in sede di negoziazione ad un livello analogo a quello offerto dalla legislazione dell'Unione medesima. Rimane aperta la possibilità, in futuro, di aggiungere ulteriori indicazioni geografiche. Soluzioni specifiche sono state individuate per prodotti il cui nome era in conflitto con altri, già presenti sul mercato canadese. Tra questi il prosciutto di Parma, S. Daniele e toscano ed i formaggi Asiago, gorgonzola e fontina.

Il CETA contiene una specifica clausola di protezione degli investimenti e risoluzione delle controversie tra Stati ed investitori (Investor-to-state-dispute settlement, clausola ISDS). In merito, la [Commissione europea](#) ha affermato che "Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti e di ISDS negli accordi CETA (...) comprendono i più alti *standard* di trasparenza, equità e *accountability*", aggiungendo che sono stati assicurati "un alto livello di protezione per gli investitori mantenendo completamente, al tempo stesso, il diritto dei Governi di legiferare e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica quali la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente"¹³.

¹² Commissione europea, CETA. [Summary of the final negotiating results](#), dicembre 2014, p. 18.

¹³ Commissione europea, CETA. [Summary of the final negotiating results](#), dicembre 2014, p. 11.

2) Trade in services agreement (TISA)

Il TISA è un accordo commerciale attualmente in fase di negoziazione tra alcuni membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, ivi compresa l'Unione europea¹⁴. Persegue la finalità di aprire i mercati e migliorare le regole in settori come i servizi finanziari, le telecomunicazioni, il commercio elettronico ed i professionisti che si spostano temporaneamente all'estero per fornire servizi.

I membri dell'OMC che partecipano ai negoziati sul TiSA puntano all'apertura reciproca degli scambi di servizi, nell'augurio che anche altri membri dell'organizzazione si uniscano alle trattative o aderiscano all'accordo una volta firmato. Per questo motivo il TiSA si basa su un accordo internazionale esistente, l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), sottoscritto da tutti i membri dell'OMC. Ciò significa che se aderirà un numero sufficiente di membri dell'OMC, il TiSA potrebbe diventare un accordo generale dell'OMC.

Nel marzo 2015 il [mandato negoziale per il TISA](#) è stato reso pubblico.

VI) PARLAMENTI NAZIONALI

1) **Ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di conclusione degli accordi internazionali di politica commerciale**

Gli accordi di libero scambio sono certamente espressione della politica commerciale comune, ovvero di una competenza esclusiva dell'Unione europea. Quando nel corso del negoziato vengono affrontate materie diverse come, a titolo esemplificativo, i servizi, i trasporti e la tutela degli investitori - è prevista una competenza concorrente tra UE e Stati membri.

I Presidenti di 21 Commissioni parlamentari competenti in materia di Unione europea¹⁵ nel giugno 2014, si sono fatti portavoce dell'opportunità di considerare gli accordi di libero scambio, una volta conclusi, di natura "mista", con conseguente necessità di sottoporre il testo al processo di ratifica presso i Parlamenti di tutti gli Stati membri sulla base delle norme costituzionali vigenti in ognuno di essi. Questa tesi è stata argomentata al Commissario europeo competente in una lettera datata 25 giugno 2014. In essa viene esplicitata la richiesta di considerare gli accordi in corso di negoziato (il TTIP ma anche il CETA) come "accordi misti, da sottoporre quindi alla ratifica dei Parlamenti nazionali".

L'allora commissario Šefčovič ha risposto il 16 ottobre 2014, affermando: "la natura di ogni accordo internazionale, e quindi di ogni accordo commerciale (...), può essere determinata solo alla fine delle negoziazioni". Sulla base dei precedenti forniti dagli accordi con la Corea del sud e con Perù e Colombia, però, ha aggiunto che "è probabile che anche il TTIP venga considerato dal Consiglio come un accordo misto". Si segnala inoltre che Šefčovič, ha sostenuto che "la Commissione accoglie favorevolmente i dibattiti nei Parlamenti nazionali sul contenuto degli accordi commerciali quali il CETA ed il TTIP", ed ha offerto il supporto dei servizi della Commissione, come anche la loro partecipazione, nonché ogni informazione rilevante al fine di alimentare il dibattito, indipendentemente dalla natura degli accordi in questione.

¹⁴ In particolare, sono coinvolti nelle negoziazioni: Australia, Canada, Cile, Taipei cinese, Corea del Sud, Costa Rica, Unione europea, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Corea, Liechtenstein, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Svizzera, Turchia, Stati Uniti.

¹⁵ La lettera è stata firmata, su iniziativa della Camera bassa dei Paesi Bassi, dai Presidenti delle Commissioni competenti in materia di affari europei della stessa Tweede Kamer olandese, del Nationalrat e del Bundesrat austriaci, della Camera dei rappresentanti del Belgio, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ceca, dell'Assemblea nazionale francese, del Bundestag tedesco, dell'Assemblea nazionale ungherese, dell'Oireachtas irlandese, della Seima lettone, della Camera dei deputati del Lussemburgo, della Camera dei rappresentanti di Malta, della Sejm e del Senato polacchi, dell'Assemblea della Repubblica portoghese, del Consiglio nazionale slovacco, dell'Assemblea nazionale slovena, della House of Lords e della House of Commons britanniche.

2) Gli accordi di libero scambio nell'attività dei Parlamenti nazionali

L'interesse dimostrato dai principali Parlamenti nazionali europei nelle questioni relative al commercio internazionali in generale, ed al TTIP in particolare, è stato significativo.

I Parlamenti degli Stati membri, infatti hanno condotto in materia studi (House of Lords e House of Commons britannica); adottato risoluzioni (Assemblea nazionale francese, Bundestag tedesco); audito membri dell'esecutivo (Senato della Repubblica italiana¹⁶), Commissari europei (Bundestag tedesco, Assemblea nazionale francese), *stakeholder* (Assemblea nazionale francese), Ministri ed ambasciatori stranieri (Assemblea nazionale francese); effettuato valutazioni di impatto (House of Commons) ed indagini conoscitive (Camera dei deputati italiana).

La 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica italiana ha in programma di approfondire l'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea nell'ambito dell'[atto n. 440](#), assegnato nel gennaio 2015.

Si segnala che il questionario redatto per il 23° rapporto semestrale della COSAC, i cui risultati saranno noti nel mese di maggio, ha previsto un capitolo sul ruolo dei Parlamenti e la politica commerciale europea. Inoltre, in occasione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea del 20 e 21 aprile 2015, è prevista, all'ordine del giorno, una sessione dedicata ai Parlamenti nei negoziati sui Trattati internazionali.

10 aprile 2015

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

¹⁶ [L'audizione del Ministro delle politiche agricole](#), alimentare e forestali Maurizio Martina sulle ricadute del sistema agroalimentare italiano dell'accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) ha avuto luogo il 19 novembre 2014 presso la 9a Commissione permanente del Senato della Repubblica. In quell'occasione il Ministro ha affrontato i temi del livello di tutela sanitaria e fitosanitaria, delle indicazioni geografiche e del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Ha quindi avviato un dibattito con i Commissari.